



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli 7 e seguenti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, recante “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. 684 in data 21 gennaio 2016 recante “Disposizioni relative al conferimento, mutamento e revoca di incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici centrali e territoriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sezioni Agricoltura e ICQRF registrato alla Corte dei Conti il 25.1.2016, Reg.ne Prev. n. 181;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero e definizione delle relative attribuzioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179;

VISTO l'articolo 19 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, con il quale è stata prevista l'istituzione di una ulteriore posizione dirigenziale di livello generale presso il Ministero;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare l'art. 3 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni della legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 54, commi 1 e 2 che, nell'ambito dell'Autorità di gestione nazionale del Piano strategico della PAC istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha previsto l'incremento di ulteriori due uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" con il quale la dotazione organica del Ministero è incrementata ulteriormente di due posizioni dirigenziali di livello generale e di sei posizioni dirigenziali di livello non generale;

VISTO il C.C.N.L. – Dirigenza Area I, quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006;

VISTO il C.C.N.L. – Dirigenza Area I, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

VISTO, altresì, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020 e, in particolare, la Sezione Dirigenti;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 dicembre 2007, n. 10, recante "Raccomandazioni in materia di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali";

RITENUTO di dover ridefinire i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale disciplinati dal citato DM 684 in data 21 gennaio 2016;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste ed effettuato il confronto;

DECRETA

Articolo 1

Principi generali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 45, comma 1, del vigente C.C.N.L. Area funzioni centrali sottoscritto in data 9 marzo 2020 di seguito denominato "CCNL ed eventuali modifiche e/o integrazioni", al conferimento, mutamento e revoca di incarichi di funzione

dirigenziale di livello generale e non del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Restano esclusi dalla disciplina dettata dal presente decreto gli incarichi conferiti ai sensi del comma 3, del citato articolo 19.

2. Tutti i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti al ruolo dell'Amministrazione – sezione agricoltura e ICQRF - hanno diritto ad un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Per i dirigenti ai quali non sia possibile affidare la titolarità di uffici dirigenziali si applica l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora tale posizione sia disponibile.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con provvedimento che individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti con atti di indirizzo del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.

4. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire.

5. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del miglior funzionamento delle strutture amministrative del Ministero ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione delle sue capacità professionali e della persona in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, nel rispetto del principio generale di rotazione degli incarichi come misura di prevenzione della corruzione, nonché quale misura di arricchimento della professionalità del dirigente e di efficienza dell'organizzazione degli uffici. Ai fini del conferimento degli incarichi si tiene conto, oltre che delle capacità professionali e delle attitudini del dirigente, anche dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle competenze organizzative possedute dal dirigente, nonché da eventuali esperienze maturate, anche all'estero, in settori pubblici o privati purché attinenti l'incarico da conferire.

6. L'Amministrazione adotta procedure dirette a conseguire il tempestivo conferimento degli incarichi al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, nonché della normativa primaria che regola la materia. A tale riguardo, l'Amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Ministero, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

7. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 2

Criteri di conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi relativi agli uffici dirigenziali di livello generale e non avviene sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi connessi all'incarico dirigenziale da ricoprire;
- b) complessità della struttura interessata;
- c) esigenze funzionali ed organizzative dell'Amministrazione;

d) attitudini e capacità professionali valutate anche in considerazione del *curriculum vitae* e dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro nonché a quelli ulteriori assegnati dal Capo del Dipartimento ovvero dal Direttore preposto alla struttura di livello dirigenziale generale tenuto conto, altresì, delle risultanze del sistema di valutazione;

e) rotazione degli incarichi per garantire la più efficace utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione e favorire lo sviluppo delle professionalità dei dirigenti, tenuto conto delle aree a più elevato rischio di corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 6 novembre 2012, n.190;

f) individuazione degli incarichi non conferibili a dirigenti che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;

g) le condizioni ostative al conferimento degli stessi secondo quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

2. Per i dirigenti il cui incarico dirigenziale è ancora in corso, che comunicano la propria disponibilità a ricoprire il posto di funzione vacante, si terrà conto dell'esigenza di funzionalità e continuità dell'ufficio presso cui risultano incardinati anche in riferimento agli obiettivi da conseguire, ai fini dell'eventuale risoluzione consensuale dell'incarico in essere.

3. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e a parità di requisiti e di valutazione di idoneità all'incarico, l'Amministrazione valuta prioritariamente le posizioni dei dirigenti di ruolo privi di incarico.

4. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è effettuato nel rispetto dei criteri di conferimento di cui al comma 1, previa verifica dell'assenza o dell'indisponibilità nei termini indicati dall'articolo 8, delle professionalità interne che abbiano avanzato la propria candidatura a seguito della pubblicazione della relativa vacanza. Il conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, avviene per la copertura di uffici la cui titolarità non può essere garantita con professionalità dirigenziali interne assicurando adeguata pubblicità per consentire la massima trasparenza delle relative procedure nel rispetto dei principi dell'imparzialità e buon andamento.

4. Il conferimento di incarichi *ad interim* è effettuato nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 a seguito di apposita procedura di interpello laddove l'avviso di interpello per l'ufficio dirigenziale, di livello generale e non, sia andato deserto.

Articolo 3

Conferimento degli incarichi di nuova nomina

1. Il conferimento degli incarichi ai dirigenti di nuova nomina vincitori di procedure concorsuali pubbliche avviene sulla base dei criteri e secondo il procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, lett.d) del presente decreto.

2. Le funzioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina sono individuate di norma sui posti vacanti e non attribuiti a dirigenti già in servizio.

Articolo 4

Pubblicità degli incarichi

1. L'Amministrazione assicura la pubblicità e l'aggiornamento dell'elenco dei posti dirigenziali vacanti.
2. La pubblicità avviene tramite pubblicazione sui siti internet ed intranet del Ministero a cura della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali.
3. Sul sito ufficiale del Ministero nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente" sono pubblicati i *curricula* dei singoli dirigenti i quali avranno cura di aggiornare periodicamente i dati ivi contenuti.

Articolo 5

Durata, rinnovi e rotazione degli incarichi di funzione dirigenziale

1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata conforme a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e possono essere rinnovati, previa partecipazione alla procedura di interpello.
2. Alla rotazione negli incarichi si procede ordinariamente dopo un mandato, di durata pari almeno al limite minimo legale, fatta salva la possibilità di ulteriori rinnovi ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3 e ferme le diverse previsioni per gli uffici a più elevato rischio di corruzione.
3. Il rinnovo dell'incarico per il dirigente che ha già ricoperto il medesimo posto di funzione dirigenziale per almeno un mandato, ferma restando la positiva valutazione conseguita, può avvenire in presenza delle seguenti condizioni coesistenti:
 - a) particolare competenza e attitudini possedute necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche;
 - b) alto livello di specializzazione o elevato tecnicismo dei compiti assegnati all'ufficio;
 - c) esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, degli indirizzi e dei progetti in essere, con particolare riferimento ad attività di grande rilevanza in corso di espletamento.
4. In nessun caso può essere rinnovato l'incarico al dirigente cui siano imputabili il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o l'inosservanza delle direttive impartite, accertati attraverso il vigente sistema di valutazione.

Articolo 6

Revoca e decadenza dell'incarico dirigenziale

1. La revoca anticipata degli incarichi può aver luogo:
 - a) in caso di riorganizzazione e, quindi, del mutamento dell'oggetto dell'incarico;
 - b) nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, tenuto conto di quanto previsto al Titolo II, Capo 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 12 febbraio 2010.
2. Nel caso di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020.

3. Sono fatte salve le ipotesi di mancato rinnovo, revoca anticipata dell'incarico, risoluzione anticipata e licenziamento nei casi previsti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia.

4. Lo svolgimento dell'incarico in una delle situazioni di incompatibilità, di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 7

Conferimento di incarichi *ad interim*

1. Possono essere attribuiti incarichi dirigenziali *ad interim*, previo avviso di interpello.

2. Il conferimento di un incarico *ad interim* ha carattere eccezionale e temporaneo e deve essere debitamente motivato.

3. L'incarico *ad interim* può essere conferito, per motivate esigenze organizzative e funzionali, nelle more dell'attribuzione di un incarico secondo le disposizioni del presente decreto.

4. L'incarico *ad interim* è conferito di norma per un massimo di 6 mesi, prorogabili per una sola volta in presenza di particolari esigenze di funzionalità dell'ufficio per ulteriori sei mesi.

5. Il conferimento di incarichi *ad interim* deve essere effettuato nel rispetto dei criteri generali, in quanto compatibili, del presente decreto, tenendo altresì conto delle seguenti priorità:

a) attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio nella medesima Direzione Generale;

b) pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.

6. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, al dirigente potrà essere attribuito un solo incarico *ad interim*.

Articolo 8

Procedura per il conferimento degli incarichi ed avvicendamento degli incarichi

1. La procedura per il conferimento degli *incarichi dirigenziali di livello generale* si articola nelle seguenti fasi:

a. verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di livello generale, la Direzione generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali pubblica la notizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le modalità di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto;

b. entro il termine di almeno 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, i dirigenti interessati possono presentare, anche tramite posta elettronica, richiesta di conferimento dell'incarico alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali e al Dipartimento competente in ordine al posto vacante; la manifestazione di interesse è accompagnata dal *curriculum vitae* e da una breve relazione nella quale sono indicate le esperienze professionali

maturate, il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli incarichi ricoperti, la loro durata e la formazione acquisita, i risultati conseguiti nel triennio precedente con riferimento agli obiettivi prefissati;

c. le candidature agli incarichi dirigenziali devono essere corredate anche dalla fotocopia di un documento di identità e dalle dichiarazioni di rito rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e s.m.i sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae, nonché dalle dichiarazioni relative all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche in relazione alle possibili situazioni di conflitto di interesse. Il dirigente che faccia contestualmente domanda per più uffici vacanti deve indicare nella stessa domanda un ordine di preferenza;

d. entro i successivi 30 giorni dall'avvenuta scadenza dell'avviso di vacanza il Capo del Dipartimento competente in ordine al posto vacante e il Direttore Generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali valutano l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico in apposito verbale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 espressamente indicati, comparando i dati curriculari pubblicati sul sito ufficiale Ministero sezione "Amministrazione trasparente" dei dirigenti interessanti a ricoprire le funzioni dirigenziali oggetto dell'incarico; nel caso in cui la procedura coinvolga il Direttore generale degli affari generali delle risorse umane la valutazione è effettuata dal Capo Dipartimento competente con il supporto del direttore dell'ufficio dirigenziale non generale competente all'amministrazione del personale;

e. all'esito della valutazione di cui sopra, acquisita la documentazione, il Direttore generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali sottopone la proposta al Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica che invia la proposta del Capo del Dipartimento competente sul posto vacante alle valutazioni del Ministro, ai fini del successivo inoltro della proposta medesima alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza relativi alla formalizzazione dell'incarico.

Nel caso in cui la procedura coinvolga il Direttore generale degli affari generali delle risorse umane la proposta viene inviata direttamente dal Capo Dipartimento competente alle valutazioni del Ministro ai fini del successivo inoltro della proposta medesima alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza relativi alla formalizzazione dell'incarico.

2. La procedura di conferimento ed avvicendamento degli *incarichi dirigenziali non generali* si articola nelle seguenti fasi:

a. verificatasi la vacanza di posizioni dirigenziali di livello non generale, la Direzione generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali pubblica la notizia, ai sensi dell'articolo 19 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e con le modalità di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto. La Direzione generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti ai sensi dell'articolo 19, 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 secondo le modalità di cui all'articolo 4 del predetto decreto;

b. entro il termine di almeno 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, i dirigenti interessati possono presentare, anche tramite posta elettronica, richiesta di conferimento dell'incarico all'ufficio dirigenziale generale in cui si trova la posizione vacante, dandone notizia al Direttore Generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali e all'ufficio dirigenziale di livello generale nell'ambito del quale presta servizio; la manifestazione di interesse è accompagnata dal *curriculum vitae*, e da una breve relazione nella quale sono indicate le esperienze professionali maturate, il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica

dirigenziale, gli incarichi ricoperti, la loro durata e la formazione acquisita, i risultati conseguiti nel triennio precedente con riferimento agli obiettivi prefissati;

c. le candidature agli incarichi dirigenziali devono essere corredate anche da fotocopia di un documento di identità e dalle dichiarazioni di rito rese ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae, nonché dalle dichiarazioni relative all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche in relazione alle possibili situazioni di conflitto di interesse. Il dirigente che faccia contestualmente domanda per più uffici vacanti deve indicare nella stessa domanda un ordine di preferenza;

d. entro i successivi 30 giorni dall'avvenuta scadenza dell'avviso di vacanza il Direttore Generale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali e il preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, valutano l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comparando i dati curriculari pubblicati sul sito ufficiale del Ministero sezione "Amministrazione trasparente" dei dirigenti interessanti a ricoprire le funzioni dirigenziali oggetto dell'incarico;

e. all'esito della valutazione, il Direttore Generale del personale degli affari generali delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali dispone d'intesa con il preposto all'ufficio dirigenziale generale di cui al punto d) l'assegnazione del dirigente ritenuto idoneo a ricoprire l'incarico alla Direzione competente in ordine al posto vacante;

f. successivamente all'assegnazione, il Dirigente Generale preposto all'ufficio dirigenziale in cui si trova la posizione vacante adotta il provvedimento di conferimento della funzione dirigenziale non generale al dirigente assegnato al proprio ufficio e stipula il relativo contratto individuale.

3. Qualora all'esito delle procedure per il conferimento degli incarichi, residuino dirigenti privi di incarico ed incarichi vacanti, tenuto conto dell'esigenza di garantire il diritto all'incarico a tutti i dirigenti, il Direttore Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali, sentito il Gabinetto del Ministro circa le priorità di ordine strategico di copertura del posto dirigenziale, propone l'assegnazione del dirigente generale o del dirigente non generale rispettivamente al Capo del Dipartimento o al Direttore Generale del posto vacante per la valutazione dell'idoneità ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera d) .

4. Gli avvisi di interpello restano in pubblicazione per almeno dieci giorni. È fatta salva la possibilità in via eccezionale di stabilire una diversa durata, per un periodo comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi, in relazione a specifiche e urgenti esigenze adeguatamente motivate dalla necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

5. La partecipazione all'interpello da parte di un dirigente titolare di un incarico in corso non determina alcuna posizione giuridica tutelata rispetto alla risoluzione del contratto relativo all'incarico ricoperto, che deve in ogni caso essere valutata dal responsabile della struttura di appartenenza e dall'amministrazione. L'eventuale diniego alla cessazione dell'incarico e alla risoluzione del contratto deve essere adeguatamente motivato.

6. La manifestazione d'interesse in un interpello per l'attribuzione di un incarico dirigenziale, attesa la natura dell'interpello esclusivamente quale strumento di pubblicità dei posti vacanti per l'acquisizione delle manifestazioni di disponibilità a ricoprire l'incarico, non determina in nessun caso il diritto del dirigente al conferimento dell'incarico per il quale abbia manifestato la propria disponibilità.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione della Corte dei Conti.
2. Dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il DM 684 del 21 gennaio 2016 recante "Disposizioni relative al conferimento, mutamento e revoca di incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici centrali e territoriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" ruolo Agricoltura e ruolo ICQRF", in premessa citato.
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già titolari di un incarico dirigenziale presso uffici per i quali è prevista la rotazione alla scadenza del medesimo ai sensi dell'articolo 5, l'incarico può essere rinnovato una sola volta, salvo i casi in cui possa essere rinnovato più di una volta ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
4. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente decreto si applicano le vigenti norme di rango legislativo, regolamentare e contrattuale.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei Conti, sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Sezione pubblicità legale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO